


T.A.R.I. 2014

LA DICHIARAZIONE TARI



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge



La dichiarazione rappresenta un presupposto fondamentale, occorre presentarla ogniqualvolta intervenga una variazione incidente sull'ammontare del tributo dovuto, *con esclusione delle variazioni del numero di occupanti risultanti dai registri anagrafici ed appartenenti allo stato di famiglia dell'intestatario della tassa.*

Principali eventi da dichiarare:

cambio domicilio o residenza - emigrazione da Lissone - vendita o acquisto di un box - decesso dell'intestatario della Tari – convivenza/coabitazione con una persona non residente o non presente nello stesso stato di famiglia dell'intestatario della Tari - variazione delle superfici occupate dall'attività economica - cause di riduzione *Per maggiori info consulta regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2014*

SCADENZA: ai sensi della Legge 147/2013 la scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, per far sì che la dichiarazione produca tempestivamente i propri effetti, senza la necessità di effettuazione di conguagli, si consiglia la presentazione entro il novantesimo giorno successivo, come già avveniva per la Tares.

Per le riduzioni il termine di dichiarazione è:

riduzione per compostaggio – art. 38 comma 2 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/12/2014 al fine di ottenerlo per il 2014

riduzione per single di età uguale o superiore a 65 anni con reddito non superiore ad € 13.000,00 – art. 38 comma 4 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2014

riduzione no slot – art. 41 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2014 oppure entro il 31/12/2014 in caso di nuove aperture o subentro

riduzione per il recupero – art. 39 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno con effetto dal 01 gennaio dell'anno stesso (*per gli utenti che hanno usufruito dello sconto nel 2013 e non hanno presentato a tal fine la dichiarazione, il termine per il 2014 è il 30/09/2014*)

Estratto Regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.06.2014

ART. 47 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo TARI **devono dichiarare** ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) **l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;**
 - b) **la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;**
 - c) **il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.**
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe comunale. In ogni caso il numero di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini del calcolo della TARI dovuta e, nel caso risultasse inferiore, il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.
3. In caso di occupazione dell'immobile da parte di famiglie anagrafiche distinte e/o da parte di soggetti non residenti anche in aggiunta alla famiglia anagrafica residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo o i coobbligati devono dichiarare l'effettivo numero di occupanti e ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della TARI.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 46, successivo all'avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Al fine di emettere i provvedimenti connessi all'acquisizione delle dichiarazioni in un tempo ragionevole, gli uffici inviteranno i contribuenti alla presentazione delle dichiarazioni entro il termine di novanta giorni, da indicarsi anche nella relativa modulistica, fatto salvo il diritto alla presentazione entro la scadenza di legge come riportata all'articolo 46.
7. Ai fini dell'applicazione della tassa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento se comunicate entro il termine di cui all'articolo 46 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tassa.
8. Se non comunicate entro il termine di cui all'articolo 46 del presente regolamento gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della variazione se detta variazione comporta un decremento della tassa dovuta e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione se detta variazione comporta un incremento della tassa dovuta.
9. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dà diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tassa a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione se la comunicazione avviene entro i termini di regolamento.
10. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tassa decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.
11. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio già effettuata.

12. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

13. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n.158/1999;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

14. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, per il 2014 al Gestore, può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o mediante posta elettronica, negli ultimi due casi in formato pdf. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

15. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

I modelli per l'effettuazione delle dichiarazioni sono disponibili nella sottosezione "Modulistica" della sezione "Finanza e Tributi"

Aggiornato al 28/07/2013